



COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E DEL PASCOLO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 30/04/2015

CAPO I SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, delle opere di drenaggio a difesa del territorio, della viabilità rurale e vicinale.

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo Strumento Urbanistico comunale vigente.

Art. 2 ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dal Comando di Polizia Municipale.

Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti di Polizia Municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di Polizia Municipale.

All'infuori dei casi di flagrante reato gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma di Legge.

Art. 4 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

Il Sindaco provvede all'emissione di Ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Al di fuori di questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal Comando di Polizia Municipale. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'Autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II PROPRIETA' PRIVATA E FONDI CINTATI

Art. 5 INGRESSO IN FONDI ALTRUI

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 6

SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Art. 7

PROPRIETÀ DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

CAPO III

PASCOLO

Art. 8

REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE

E' consentita la movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante, nel territorio del Comune di Castelsaraceno esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e da leucosi.

Gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della tubercolosi se di età superiore alle 6 settimane, nei confronti della brucellosi bovina e bufalina nei confronti della brucellosi ovi-caprina se di età superiore ai 6 mesi, e della leucosi, nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

Ogni proprietario di animali che intende esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- 1) essere in possesso di un speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto;
- 2) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 nonché dall'Ordinanza Ministeriale del 14/11/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07/12/2006 e successive disposizioni del medesimo argomento, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria ufficialmente indenni. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 3) il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno salvo espressa dimostrazione dell'esistenza di contratto di affitto/comodato dei fondi rustici dichiarati o patto in deroga, stipulato per iscritto, regolarmente registrati;
- 4) qualsiasi spostamento di bestiame, mandrie e greggi entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco in qualità di competente Autorità comunale che ne concede la facoltà ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri con contratti e/o autorizzazioni di disporre del pascolo nella località nella quale intende spostare il bestiame;
- 5) chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, a mezzo del Mod. n. 6 ai sensi del D.P.R. 320/54, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il Sindaco del Comune di destinazione accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del bestiame, mandria o gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi l'allevamento del bestiame, mandria o gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il bestiame, mandria o gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione;
- 6) ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame nonché il pascolo abusivo, ogni animale introdotto nel territorio comunale deve essere identificato e risultare registrato secondo

quanto prevede il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/04/96, n. 317, recante norme per le modalità di identificazione e registrazione dei capi;

- 7) i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Basilicata. Devono altresì osservare le Leggi forestali e i relativi Regolamenti nonché le Ordinanze Ministeriali in materia;
- 8) nel caso in cui il bestiame, la mandria o il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza tramite autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Art. 9

SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame di qualsiasi specie sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato con Ordinanza Sindacale e trasferito in idonee strutture a spese del proprietario per sottoporli ad indagini sierologica fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria e al servizio veterinario competente per territorio.

Nell'ipotesi di reato il bestiame, la mandria o il gregge va tenuto in custodia fino a che non siano effettuate le dovute indagini sanitarie. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Se il sequestro del bestiame si protrae oltre un termine per il quale si raggiunge un costo di custodia 1,5 volte il valore commerciale dei capi l'ente potrà provvedere all'abbattimento degli stessi e all'eventuale commercializzazione.

Art. 10

ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE CON MANDRIE E GREGGI

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

Nel percorrere le strade i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

La percorrenza delle strade all'interno del centro abitato di mandrie di bestiame di qualunque specie potrà essere effettuato solo con mezzi idonei al trasporto.

Art. 11

PASCOLO SU BENI DEMANIALI

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune in qualità di Autorità competente.

Art. 12

ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO

L'allevamento allo stato brado è consentito a distanza superiore a 500 metri dalle aree residenziali e nel numero di capi ammissibili in base alla superficie disponibile.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi di proprietà o altro idoneo titolo per esercitare il pascolo, chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

A tale scopo, i recinti non potranno essere inferiori in altezza a 1,50 m. per equini e bovini e 1 m. per le altre specie consentite.

Art. 13
PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'articolo precedente.

CAPO IV
PASCOLO

Art. 14
SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenerne le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche. E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti stradali.

I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.

Le diramazioni devono, per un tratto di almeno 10 metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

La pavimentazione della strada di accesso, per almeno 10 metri, dovrà essere analoga a quella della via pubblica. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.

Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.

Art. 15
TERRENI LATERALI ALLE STRADE

E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

E' proibito costruire case o muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati a distanza minore di 3 metri dal confine stradale, salvo norme diverse previste dal Regolamento Urbanistico in vigore.

E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di 3 metri dal confine stradale e siepi a distanza minore di 1 metro dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di 3 metri dal ciglio se di altezza superiore.

Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale e le recinzioni poste a distanza inferiore dovranno essere rimosse, improrogabilmente, entro un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

E' proibito inoltre, in prospicenza di strade comunali e vicinali od opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale o altri Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di 3 metri dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di 3 metri dal limite interno della cunetta.

Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.

L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni soprastrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore di 3 metri dal ciglio stradale o argine soprastante.

Per i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve si osservano le disposizioni vigenti in materia e possono essere eseguite a condizione che consentano una sufficiente visuale, ad una distanza non inferiore a 100 metri dal punto di inizio della curva.

Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di Legge vigenti in materia di Regolamento specifici e Codice della Strada.

Art. 16

SIEPI

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Art. 17

INADEMPIENZA

In caso di trascuratezza o inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 18

ATTI VIETATI SULLE STRADE

Salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Art. 19

MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dai frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 20

ATTRAVERSAMENTO DI STRADE CON CONDUTTURE D'ACQUA E SERVIZI TECNOLOGICI A RETE

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, gas, telefono, energia elettrica, etc. è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Art. 21
DIVIETO DI TRASPORTO DI CARICHI DANNOSI O PERICOLOSI

Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.

In questi casi, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.

Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 22
TRASPORTO DI LETAME

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché, con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.

Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

CAPO V
ACQUE

Art. 23
DEFLUSSO DELLE ACQUE

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

Art. 24
TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche, così come disciplinate del R.D. n. 523/1904, dalla Legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.L. n. 152/1999, dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici e di fare opere per rendere difficoltosi i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento depuratore debitamente autorizzato dal Comune, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari (Ufficio Tecnico comunale, Provincia di Potenza, A.S.L. e A.R.P.A.B.).

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici, senza il permesso dell'Autorità amministrativa competente; così pure lo scarico o estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'Autorità competente.

Art. 25 **I FOSSI DI SCOLO**

I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni; così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 metri, dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

CAPO VI **CACCIA E PESCA**

Art. 26 **CACCIA E PESCA**

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

CAPO VII **PREVENZIONE INCENDI**

Art. 27 **ACCENSIONE FUOCHI**

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 21/11/2000, n. 353, e del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è vietato accendere i fuochi a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc. È tassativamente vietato, inoltre, appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucciate e trasportate in luogo sicuro.

È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale.

Art. 28 **PREVENZIONE INCENDI**

Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

CAPO VIII TRATTAMENTI SANITARI

Art. 29 TRATTAMENTI FITOSANITARI

I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'Autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.

L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.

In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.

Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".

E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e centrale del civico acquedotto.

Art. 30 USO FERTILIZZANTI

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle Leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

CAPO IX PIANTE E BESTIAME

Art. 31 DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 32 OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 33

TRASPORTO DI PIANTE E DI PARTI DI PIANTE DA ZONE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE

Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente Autorità.

Art. 34

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Per gli alberi sparsi ed i filari di specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 35

COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE

Ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie, dal R.D. del 27/07/1934, n. 1265, dalla Legge n. 833/78 e dalla Legge Regionale vigente è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Art. 36

DERATTIZZAZIONE

Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni dettate dal T.U. delle Leggi Sanitarie, dal R.D. del 27/07/1934, n. 1265, dalla Legge 833/78 e dalla Legge Regionale vigente.

Art. 37

RACCOLTA DI PIANTE MEDICINALI, AROMATICHE E DA PROFUMO

La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 38

DIVIETO DI DISTRUZIONE DELLE NIDIAE DEGLI UCCELLI

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

Art. 39

DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati;

- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Autorità sanitaria competente;
 - d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
- I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità sanitarie.

Art. 40
ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Comando di Polizia Municipale.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 41
TRASPORTO DI ANIMALI IN POSIZIONI SCOMODE

Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente aerati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art. 42
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Il maltrattamento di animali è sanzionato in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 43
DETTENZIONE DI ANIMALI

La detenzione di animali di qualunque genere, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano è consentita a condizione che non rechino disturbo alle abitazioni circostanti.

In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dalla ASL e delle altre Autorità competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e conformarsi, per la loro ubicazione, alle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico comunale. All'interno del perimetro urbano è consentita la detenzione di cani disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

Art. 44
IGIENE DELLE STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione ed intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

CAPO X
SANZIONI

Art. 45
IMPORTO DELLE SANZIONI

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti del Comando di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato e di Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti Leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 ad Euro 516,00.

Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.

Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 516,00.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle Leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 154,00 ad Euro 1.032,00.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 46 PROVENTI

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di Legge.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione come previsto dallo Statuto comunale.

Con l'entrata in vigore sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.